

STATUTO

1. Denominazione

1.1. E' costituita una libera Associazione, apolitica, apartitica e senza scopo di lucro, di carattere nazionale, denominata Associazione Professionale di Estetica Oncologica, regolata dal presente Statuto e dal Codice Civile e nel rispetto della Legge 14 gennaio 2013, n° 4 e successive modifiche.

2. Sedi

- 2.1. L'Associazione ha sede legale a Milano, in Galleria San Carlo n.6.
- 2.2. L'Associazione può istituire sedi secondarie, regionali, periferiche, filiali e rappresentanze anche all'estero, tutte dipendenti dalla sede legale.

3. Scopi sociali

3.1. L'Associazione si prefigge lo scopo principale di contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone in terapia oncologica (ma anche di persone afflitte da diabete, disturbi dermatologici, ipersensibilità, somatizzazioni, ecc.), offrendo ad estetisti professionisti, che abbiano i requisiti richiesti dall'Associazione così come previsto da questo statuto e dal Codice di Condotta redatto ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n° 4 e successive modifiche, tutte le conoscenze teoriche e pratiche per effettuare trattamenti di bellezza e di benessere su persone che stanno affrontando tali terapie.

3.2. Al fine di raggiungere tale scopo l'Associazione provvederà a:

- a) definire il profilo professionale dei propri associati;
- b) definire gli standard formativi che consentono l'accesso all'Associazione;
- c) rilasciare ai propri iscritti un'attestazione di qualificazione professionale ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e successive modifiche;
- d) tutelare la specifica attività svolta dai propri associati;
- e) riconoscere specifici iter formativi secondo gli standard definiti al punto b) del presente comma;
- f) realizzare la costituzione di un elenco di professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'Associazione;

- g) realizzare un iter di verifica in ingresso dei requisiti per l'iscrizione degli associati;
- h) definire l'obbligo per i soci di frequentare corsi base e di aggiornamento permanente nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l'effettivo adempimento di tale obbligo, mediante l'organizzazione di corsi interni, ovvero l'offerta agli associati di corsi organizzati da terzi;
- i) realizzare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei singoli associati finalizzata a mantenere lo status stesso di associato;
- j) vigilare sull'osservanza del codice di deontologia, che prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere;
- k) stabilire rapporti di dialogo e di confronto con enti e associazioni operanti nel settore dell'estetica oncologica, sia italiani sia internazionali.
- l) predisporre centri di documentazione a servizio degli associati;
- m) favorire lo studio, l'approfondimento e la diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche di cui all'articolo 3.1;
- n) svolgere manifestazioni, convegni, congressi, dibattiti, seminari il cui obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari;
- o) realizzare pubblicazioni editoriali e comunicazioni periodiche, finalizzate al raggiungimento dei propri scopi statutari;
- p) promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali dei soci dell'Associazione anche ponendosi come parte interessata in trattative di carattere contrattuale e in generale sindacale;
- q) rappresentare gli associati all'interno di altre associazioni europee in accordo con le Direttive Comunitarie riguardanti il raggiungimento degli standard comuni in tema di riconoscimento.
- r) promuovere iniziative anche di carattere commerciale utili al raggiungimento degli scopi sociali.

4. Durata

4.1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

5. Patrimonio dell'Associazione, risorse economiche, quote associative e durata dell'esercizio sociale

5.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative sottoscritte dai soci;
- b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) da contributi associativi straordinari, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Di tale patrimonio non potrà essere richiesta la divisione dai singoli associati durante la vita dell'Associazione, né potrà essere pretesa una quota in caso di recesso o esclusione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge.

5.2. L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi degli aderenti e/o di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

5.3. Le quote associative annue sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci e non sono frazionabili; il socio dimissionario o che, comunque, cessa di far parte dell'Associazione dopo delibera del Consiglio Direttivo è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'esercizio in corso. I Soci Fondatori non sono tenuti al versamento della quota associativa. La quota associativa non è rivalutabile.

5.4. L'esercizio sociale inizia il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

6. Soci

6.1. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche maggiorenni in possesso dei requisiti previsti nei regolamenti dell'Associazione e nel Codice di Condotta. In particolare i soci dell'Associazione si distinguono in:

A) Soci Fondatori;

B) Soci Ordinari.

I soci Fondatori sono i soggetti, persone fisiche, che abbiano partecipato in tale qualità all'atto costitutivo dell'Associazione e alla data di approvazione del presente statuto risultano iscritti nel Libro Soci. **I soci Ordinari** sono tutti coloro che sono in possesso di idonea e pregressa qualifica professionale nel campo dell'estetica e benessere della persona, oltre alla qualifica di "Estetista APEO Specialista" come definita nel Codice di Condotta. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i Soci Fondatori e a tutti i Soci Ordinari. La qualità di socio non è trasmissibile né per atto tra vivi né per successione mortis causa. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

6.2. Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione in qualità di soci Ordinari, dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La richiesta di ammissione, da compilarsi su appositi moduli forniti dall'Associazione, dovrà contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare senza alcuna riserva lo statuto, tutti i regolamenti interni e il Codice di Condotta, nonché, presa visione dell'informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali. Nella richiesta di ammissione dovranno essere indicati anche i titoli professionali acquisiti, le cui fotocopie saranno allegate alla stessa. L'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione all'Associazione spetta al Consiglio Direttivo che delibererà in merito senza obbligo di espressa motivazione. La delibera di ammissione o rigetto dell'iscrizione deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro 15 giorni lavorativi. In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi 15 giorni dovrà versare presso la sede dell'Associazione la quota annuale di iscrizione. Il tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta

dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'Associazione. L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che dovrà esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della suddetta richiesta, deliberando l'iscrizione dei nuovi aderenti nel "Libro Soci". L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, è libera e senza discriminazione alcuna di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività del socio non sia in contrasto con le finalità dell'Associazione.

7. Sostenitori Professionali e non Professionali dell'Associazione

7.1. Tutti coloro che, pur avendo frequentato con profitto un percorso formativo tra quelli indicati dal Codice di Condotta, non hanno mantenuto e/o maturato nel tempo i requisiti richiesti per il mantenimento e/o l'ottenimento dello status di "Estetista APEO Specialista" così come definito dal Codice di Condotta, chiedono di iscriversi all'Associazione, entreranno a far parte della categoria dei "Sostenitori Professionali" dell'Associazione. Tutti coloro che desiderano iscriversi all'Associazione senza avere i requisiti previsti dalla stessa per diventare Sostenitori Professionali, entreranno a far parte della categoria dei "Sostenitori Non Professionali" dell'Associazione. I Sostenitori Professionali e i Sostenitori Non Professionali saranno tenuti al versamento di una quota di iscrizione annua stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo e potranno partecipare alle iniziative e fruire dei servizi offerti dall'Associazione. I Sostenitori Professionali e i Sostenitori Non Professionali non hanno alcun potere di elettorato, sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di essere convocati nelle assemblee sociali. Gli appartenenti a tali categorie sono iscritti, rispettivamente, negli appositi libri dei "Sostenitori Professionali" e dei "Sostenitori Non Professionali". I Sostenitori Professionali dell'Associazione possono chiedere, con le modalità di cui al successivo articolo 6.2, possedendo la qualifica professionale richiesta dall'Associazione e dal Codice di Condotta, di diventare Soci Ordinari accettando tutti gli obblighi e i diritti di questa categoria.

8. Doveri dei soci e dei sostenitori dell'Associazione

8.1. I soci, i Sostenitori Professionali e i Sostenitori Non Professionali sono obbligati:

- a) all'osservanza delle norme statutarie e, in particolare, a condividere gli scopi del presente Statuto;
- b) all'osservanza delle norme deontologiche fissate dall'Associazione e dal Codice di Condotta;
- c) all'osservanza dei regolamenti interni fissati dall'Associazione;
- d) al pagamento della quota/contributo di iscrizione all'Associazione annua determinata dal Consiglio Direttivo;
- e) a favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi statutarî.
- f) a conformarsi a tutte le delibere, decisioni, direttive e convenzioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- g) ad astenersi dal compiere atti incompatibili con l'appartenenza all'Associazione.

9. Codice di Condotta

9.1. Il Codice di Condotta, redatto ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n° 4, contiene l'insieme dei principi e delle regole che orientano e guidano il comportamento dei soci e dei Sostenitori Professionali nell'esercizio della professione. I soci e i Sostenitori Professionali sono tenuti a conformare la propria condotta ai doveri contenuti nel Codice di Condotta allo scopo di instaurare una relazione formativa responsabile, tutelare la clientela dei servizi formativi, assicurare la dignità della professione e il rispetto della normativa vigente. Il Codice di Condotta promuove le qualità dei servizi formativi e aumenta il senso di appartenenza alla comunità professionale degli "estetisti APEO", anche per abilitare il controllo sociale.

10. Perdita della qualifica di associato

10.1. La qualifica di socio può venire meno:

- a) in caso di recesso. Il recesso deve essere esercitato entro il 30 giugno di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- b) in caso di decadenza qualora vengano a mancare uno o più requisiti per i quali il socio sia stato ammesso;

- c) in caso di morosità nel pagamento della quota sociale, protrattosi per più di un mese rispetto alla scadenza del termine per effettuare il pagamento della quota associativa annuale;
- d) in caso di condanna passata in giudicato per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni;
- e) per delibera di esclusione da parte della Commissione Disciplinare.

10.2. Il socio che perde la qualifica di associato viene cancellato dal Libro Soci e non può riprendere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

10.3. I punti d) ed e) dell'articolo 10.1 e l'articolo 10.2 troveranno applicazione anche con riferimento ai Sostenitori Professionali e ai Sostenitori Non Professionali.

11. Organi dell'Associazione

11.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) il Vice Presidente.
- e) La Commissione Disciplinare.
- f) Il Revisore Unico.
- g) Il Comitato Scientifico.
- h) Il Segretario Generale.

12. Assemblea

12.1. L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci Fondatori e Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera con voto

palese. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tutti i soci (Fondatori e Ordinari). Ogni socio è titolare di un voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di 10 (dieci) deleghe.

12.2. L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

12.3. L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o, su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota annuale per l'anno in corso, ovvero dai Soci Fondatori. La Assemblea può essere convocata anche su iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo, quando questi lo ritenga necessario.

12.4. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata presso la sede o anche altrove purché in Italia con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito web dell'Associazione, ovvero mediante raccomandata AR o comunicazione elettronica che consenta di dimostrare l'avvenuta ricezione, indirizzata a tutti i soci. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo fissati per la riunione e l'ordine del giorno, nonché l'indicazione della data, dell'ora e del luogo fissati per la seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta; la seconda convocazione non può essere fissata nella stessa giornata. In caso di urgenza il termine della convocazione può essere ridotto a sette giorni.

12.5. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci presenti.

12.6. In seconda convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

12.7. Le delibere di modifica dello Statuto, di scioglimento dell'Associazione e di

fusione e scissione delle stessa dovranno essere necessariamente assunte con il voto favorevole di tutti i Soci Fondatori.

12.8. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Funge da segretario il Segretario Generale; in sua assenza, il segretario è nominato tra i soci che partecipano alla stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

13 Competenze dell'Assemblea

13.1. L'assemblea ha le seguenti attribuzioni:

a) in sede ordinaria:

- (i) determina le direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali e per la risoluzione dei problemi del settore ove operano gli associati;
- (ii) approva il progetto di bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni del Consiglio Direttivo;
- (iii) elegge il Consiglio Direttivo;
- (iv) nomina il Revisore Unico;
- (v) elegge la Commissione Disciplinare;
- (vi) delibera su ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

b) in sede straordinaria:

- (i) modifiche statutarie;
- (ii) fusione o scissione dell'Associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
- (iii) scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e la destinazione del patrimonio sociale.

14. Consiglio Direttivo

14.1. L'Associazione è diretta dal Consiglio Direttivo, i cui membri sono nominati dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque).

14.2. Possono far parte del Consiglio Direttivo, oltre che i Soci Fondatori, tutti i soci, persone fisiche, munite della qualifica di "Estetista APEO Specialista", con un'anzianità di iscrizione di almeno 2 anni e che abbiano conseguito la qualifica di "Estetista APEO Specialista" come definita nel Codice di Condotta. Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto i Soci

Fondatori.

- 14.3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente tra i Soci Fondatori con le attribuzioni di cui al successivo articolo 16. Tra i membri del Consiglio Direttivo viene eletto un Vice Presidente il quale coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza.
- 14.4. Il tesoriere è nominato tra i soci facenti parte del Consiglio Direttivo. Il tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione. Il tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il tesoriere collabora nella redazione annuale del rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria; la carica di tesoriere scade con quella del Consiglio Direttivo da cui è stato nominato.
- 14.5. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.
- 14.6. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.
- 14.7. Nel caso che, per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la maggioranza del Consiglio, i membri del Consiglio Direttivo rimasti in carica procederanno per cooptazione alla nomina dei nuovi consiglieri, nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell'Assemblea immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l'assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata senza indugio dai membri del Consiglio Direttivo rimasti in carica per la

ricostituzione del Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

15. Competenze del Consiglio Direttivo

15.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatto salvo per il compimento di atti o operazioni indicati nel presente Statuto per i quali è richiesta la preventiva deliberazione dell'Assemblea e gli atti che per legge o statuto siano espressamente riservati ad altri organi sociali.

15.2. Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio.

15.3. In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) determina la politica associativa nell'ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall'Assemblea, perseguendo gli scopi sociali;
- b) esamina ed approva i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea, unitamente alla relazione illustrativa dei bilanci stessi;
- c) propone all'Assemblea per la destinazione degli eventuali avanzi di gestione per il compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali;
- d) provvede alla revisione all'inizio di ogni anno sociale del libro dei Soci;
- e) delibera sulle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- f) predispone e aggiorna i regolamenti interni dell'Associazione;
- h) predispone e emana il Codice di Condotta.
- i) indica i requisiti professionali minimi per essere Soci Ordinari dell'Associazione;
- j) nomina il Presidente del Comitato Scientifico;
- k) nomina nel proprio seno il Vice Presidente e il tesoriere.
- l) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- m) si avvale della collaborazione o della prestazione professionale di tecnici esperti e/o di professionisti, che possono essere anche non soci, prevedendo per queste prestazioni adeguati compensi.
- o) nomina il Segretario Generale.

16. Modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo

- 16.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero da almeno un Socio Fondatore, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso inviato a mezzo posta elettronica o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione a tutti i membri del Consiglio Direttivo almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 2 (due) giorni con convocazione fatta a mezzo posta elettronica o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.
- 16.2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice Presidente.
- 16.3. La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti. Le delibere di cui ai precedenti punti e), f), i), j), k), l), m) e o) dell'articolo 15.3 possono essere assunte dal Consiglio Direttivo solo con il voto favorevole di almeno un Socio Fondatore, ove presente. L'astensione dalla votazione sarà considerata come voto negativo; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.
- 16.4. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario in apposito registro.

17. Rappresentanza legale

- 17.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.
- 17.2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e ha la firma sociale.
- 17.3. Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, può rilasciare procura a terzi, purché soci, per il compimento di atti continuativi nello interesse dell'Associazione.

Il Presidente dimissionario svolge esclusivamente attività di ordinaria amministrazione fino alla sua effettiva sostituzione. Il vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

18. Revisore Unico

18.1. Il Revisore Unico è scelto tra soggetti indipendenti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed è nominato dall'Assemblea, dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

19. Libri e documentazione sociale

19.1. Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge sono tenuti i seguenti libri:

- a) libro verbali dell'Assemblea;
- b) libro verbali del Comitato Direttivo;
- c) libro Soci: in cui sono raccolti i nomi dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari (con l'indicazione delle rispettive qualifiche professionali).
- d) libro Sostenitori Professionali dell'Associazione.
- e) libro Sostenitori Non Professionali dell'Associazione.

Per dar prova agli associati e ai terzi, i libri sociali sono tenuti su fogli mobili, numerati, sottoscritti in ogni pagina dal Presidente, contrassegnati dal timbro dell'Associazione. I libri sociali sono conservati nella sede legale dell'Associazione.

20. Incompatibilità

20.1. Non sussistono per gli associati dell'Associazione incompatibilità con iscrizioni in altri organismi associativi, albi ed elenchi.

20.2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, i membri del Consiglio Direttivo non possono essere associati di altre associazioni che, direttamente o indirettamente, tutelino gli interessi professionali di operatori che agiscano in concorrenza, anche potenziale, con gli estetisti rappresentati dall'Associazione e che operano nel campo oncologico, secondo quanto stabilito nel regolamento dell'Associazione denominato "Estetista APEO".

21. Attestazioni

21.1. Nell'interesse degli associati e a favore del riconoscimento della professione, l'Associazione può rilasciare ai propri associati per la frequentazione di corsi interni e/o organizzati da terzi e accreditati dall'Associazione, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, un'attestazione ai sensi dell'articolo 7 della 14 gennaio 2013, n. 4.

22. La Commissione Disciplinare

22.1. La Commissione Disciplinare è composta da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti.

22.2. Possono far parte della Commissione Disciplinare tutti i soci dell'Associazione, nonché soggetti terzi non associati.

22.3. La Commissione Disciplinare giudica secondo equità e a maggioranza assoluta dei componenti e il suo giudizio è inappellabile.

22.4. I membri della Commissione Disciplinare durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili per altri 2 (due) mandati consecutivi.

22.5. La Commissione Disciplinare, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.

22.6. La Commissione Disciplinare:

- vigila sulla condotta professionale degli associati nel rispetto del Codice di Condotta, recependo i reclami dei clienti attraverso lo sportello informativo;
- esercita l'azione disciplinare;
- commina sanzioni;
- interviene e decide sulla risoluzione di controversie tra gli associati, tra associati e organi sociali e tra organi sociali.

22.7. I comportamenti censurabili dell'associato in violazione delle regole di deontologia professionale, del Codice di Condotta e delle disposizioni del presente Statuto devono essere comunicati da parte della Commissione Disciplinare all'associato entro 15 giorni lavorativi dalla loro rilevazione; l'associato potrà inviare alla Commissione Disciplinare memorie difensive scritte, corredate da documentazione, nel termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'infrazione rilevata. Entro i successivi 15 giorni lavorativi il Presidente della Commissione Disciplinare provvederà a convocare la Commissione Disciplinare per discutere del caso alla presenza dell'associato. In tale seduta, una volta verbalizzate le dichiarazioni dell'associato e raccolte tutte le informazioni, la Commissione Disciplinare delibererà o per l'archiviazione del caso, ovvero per l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni, in proporzione alla violazione commessa: ammonizione; pena pecuniaria; sospensione dall'Associazione;

radiazione dall'Associazione. Tali provvedimenti devono essere motivati, hanno effetto immediato, sono pubblicati sul Libro Soci e devono essere comunicate all'associato con lettera raccomandata A.R. Il medesimo procedimento mutatis mutandis troverà applicazione anche nell'ipotesi in cui il procedimento debba essere avviato nei confronti di più associati per dirimere una controversia tra loro insorta o tra associati e organi sociali e tra organi sociali.

23. Comitato Scientifico

23.1. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo del Consiglio Direttivo e ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche, studi, convegni e seminari al fine di valorizzare le iniziative dell'Associazione.

23.2. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Scientifico il quale, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina provvede a segnalare al Consiglio Direttivo i nominativi dei componenti da lui individuati per la eventuale ratifica della nomina. Il Consiglio Direttivo può non approvare le nomine senza obbligo di fornire alcuna motivazione.

23.3. Possono far parte del Comitato Scientifico tutti i soci dell'Associazione, nonché soggetti esterni all'Associazione, purché abbiano riconosciuti meriti tecnico-scientifici nel campo della terapia estetica oncologica.

23.4. I componenti del Comitato Scientifico devono sottoscrivere impegno di riservatezza.

24. Struttura Organizzativa

24.1. Per il suo funzionamento l'Associazione attiva una struttura organizzativa idonea allo svolgimento delle attività e all'effettivo raggiungimento delle finalità sociali, diretta dal Segretario Generale. La struttura organizzativa assiste il Presidente e il Comitato Direttivo nell'attuazione dei compiti a loro demandati. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- provvedere alla gestione degli uffici e dei servizi;
- gestisce lo sportello informativo di riferimento per il cittadino consumatore;
- organizza e mantiene i rapporti con gli associati e con gli utilizzatori delle loro prestazioni;

- verifica l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento ed il versamento delle quote dovute dagli associati;
- tiene e aggiorna il Libro Soci e lo pubblica sul sito dell'Associazione all'inizio di ogni anno;
- nella persona del Segretario Generale, redige i verbali dell'assemblea e del Comitato Direttivo;
- svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
- gestisce le attività commerciali accessorie.

25. Scioglimento

25.1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto e, comunque, con il voto favorevole di tutti i Soci Fondatori, ove presenti. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

26. Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

26.1. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

27. Organi periferici e sportello per il cittadino

27.1. Dal punto di vista organizzativo, con deliberazione dell'Assemblea, l'Associazione può strutturarsi in sezioni territoriali (interregionali, regionali, provinciali, periferiche), costituite dagli associati residenti nella specifica area territoriale.

27.2. Salvo diversa regolamentazione delle modalità di organizzazione territoriale per intervenuta normativa nazionale o regionale, l'Associazione può articolarsi sul territorio nazionale tramite sezioni territoriali tenute a seguire gli indirizzi della politica associativa dettati dagli organi sociali nazionali e, in particolar modo, dall'Assemblea.

27.3. E' compito del Consiglio Direttivo redigere il regolamento per disciplinare l'articolazione interna di coordinamento delle eventuali sezioni territoriali.

27.4. E' istituita presso la sede dell'Associazione, lo sportello per il cittadino, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27 ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

28. Foro competente

28.1. La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza esclusiva del Foro di Milano.

29. Norma finale

29.1. Per quanto non é espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, nonché quanto dispone la Legge 14 gennaio 2013, n° 4 e successive modifiche.

